m_dg.GNDDP01.28/09/2021.0004831.E

Ministero della Giustizia

SEGRETERIA PRINCIPALE DI SICUREZZA - UE/S

Gabinetto del Ministro

PROT. 655/21 - 3|V|12

Roma, 28 SET. 2021

Al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Oggetto: raccomandazioni del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Pubblicazione.

Con riferimento all'oggetto e di seguito alle intese per le vie brevi, si trasmettono le note del Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Capo Dipartimento della giustizia minorile e di comunità, di riscontro alle raccomandazioni di codesto Garante, nella versione idonea per la richiesta pubblicazione.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

Il Capo di Gabinetto
Raffaele Piccirillo

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Prot. n. 4148/21/VARIE Roma, 12.1 SET. 2021

Al Capo di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Nota di Raccomandazioni del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Con riferimento ai contenuti della nota 154/2021 SPCG-RIS del 30 agosto 2021, relativa a quanto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo argomento oggetto di Raccomandazione da parte del Garante Nazionale, si fa presente che in data 16 febbraio 2001, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale del 15 novembre 2000, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha emanato una circolare[1], tuttora vigente, contenente disposizioni sulle modalità di esecuzione delle perquisizioni personali e delle ispezioni corporali nei confronti dei detenuti e degli internati.

Rispetto alle perquisizioni di locali e soprattutto alle perquisizioni straordinarie generali, percepite come meno invasive della sfera più intima del detenuto o internato, non era stata fornita una specifica disciplina, non essendosi mai rilevate particolari criticità.

---

[1] Circolare n. 3542/5992 avente per oggetto:" Sentenza della Corte Costituzionale in data 15.11.2000. Perquisizioni personali e ispezioni corporali a carico del detenuto"

Tuttavia, anche a seguito delle recenti vicende che hanno interessato i noti fatti occorsi nella Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, è stata condivisa la necessità che anche tali operazioni di servizio siano oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'Amministrazione.

In particolare si rende necessario fornire alle direzioni degli istituti penitenziari indicazioni sia per quanto attiene le modalità di redazione del provvedimento con il quale il direttore dispone la perquisizione generale straordinaria, che dovrà essere redatto in ogni caso in forma scritta mediante un apposito ordine di servizio motivato e documentato, sia per quanto attiene le successive attività di documentazione delle operazioni svolte a cura del direttore stesso.

Il testo della circolare allegato in bozza **(all. n.1)** soddisfa questa necessità, estendendola non solo all'ipotesi di perquisizione straordinaria e generale (ovvero concernente l'intero istituto penitenziario), ma anche ai casi di perquisizione straordinaria (dei locali e dei ristretti o anche solo dei ristretti) che avvenga contestualmente all'interno di interi Padiglioni, interi Reparti, intere sezioni o comunque all'interno di porzioni significative di essi, che nei grandi penitenziari hanno capienza superiore rispetto a istituti di piccole o medie dimensioni.

L'invio preventivo dell'ordine di servizio e successivamente, entro sette giorni dalla conclusione delle operazioni, di un dettagliato rapporto concernente le operazioni effettuate al Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato Regionale ed al Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, contribuirà a garantire le

condizioni affinchè possa essere esercitata una efficace attività di controllo a tutela non solo dei detenuti e degli internati, ma anche dell'Amministrazione stessa e degli operatori.

Analogamente, come si avrà modo di vedere, il testo della circolare disciplina anche le ipotesi di in cui le predette operazioni di servizio debbano essere effettuate d'iniziativa del personale ex art. 74, comma 7, D.P.R. n.230/2000.

Con un ulteriore punto delle citate Raccomandazioni, il Garante nazionale – dopo aver premesso che «*nella stragrande maggioranza dei Paesi europei a democrazia consolidata è prevista la possibilità dell'individuazione e dell'identificazione di ogni persona operante*» negli istituti penitenziari e dopo aver contestualmente ribadito l'importanza di salvaguardare pienamente l'incolumità degli operatori e delle persone a loro care – ha rivolto la raccomandazione che «*sia numerato ogni strumento o mezzo di difesa, in dotazione alla struttura penitenziaria per l'uso nei casi previsti dalle norme, e che l'identificativo numerico sia apposto in maniera visibile su ciascuno di essi*», *nonché che «sia istituito un registro per l'annotazione dell'assegnazione ai singoli operatori, in ogni singola occasione per cui si è fatto ricorso a essi*».

A tale riguardo, questo Dipartimento ritiene che le misure indicate dal Garante siano da valutarsi in termini certamente positivi, in una prospettiva di significativo incremento dello standard di trasparenza dell'operato dell'Amministrazione ed al fine di assicurare, a garanzia di ciascuno, la concreta possibilità di riconoscimento dei singoli operatori che abbiano indossato

doverosamente le dotazioni di sicurezza e difesa previste dalle vigenti disposizioni.

Si ritiene al contempo necessario, però, che tale innovazione sia meditata e strutturata all'interno di una riflessione più generale ed estesa, ove si considerino le evidenti correlazioni che essa palesa con riferimento a molteplici ambiti ed al coordinamento che deve necessariamente essere garantito con l'operato delle altre Forze di Polizia.

E' ben noto, infatti, come la questione della effettiva possibilità di riconoscimento degli operatori – anche mediante l'eventuale numerazione degli strumenti di difesa – sia stata posta, negli anni scorsi ed a più riprese, con riferimento appunto alle altre FF.PP. e al tema della gestione dell'ordine pubblico, peraltro sempre prospettando l'opportunità di intervenire in materia con l'introduzione di una norma primaria, in considerazione dei molteplici e delicati profili – anche attinenti il tema della tutela della incolumità degli operatori, giustamente richiamato anche dal Garante nazionale – che tale innovazione imporrebbe di regolamentare nel dettaglio.

Ma anche a prescindere dalla questione dello strumento da impiegare per la regolamentazione di una questione tanto articolata, va ribadita la necessità di una riflessione condivisa ed estesa (sia al livello della interlocuzione inter-forze, sia al livello del confronto tra i rispettivi organi politici), ove si considerino la conseguenze assai problematiche – in termini di rischio di eterogeneità della disciplina applicabile e di radicale contrasto di trattamento – che una eventuale soluzione unilateralmente determinata e concernente una sola Forza di polizia

potrebbe generare: si pensi, per fornire un esempio relativo all'ambito di competenza di questo Dipartimento, alla possibilità che nel medesimo contesto penitenziario, in momenti di particolare e grave criticità, si trovino appunto ad operare – in ipotesi, con discipline del tutto differenti dal punto di vista delle garanzie di possibile riconoscimento – differenti Forze di Polizia, come previsto ad esempio, proprio con riferimento all'emblematico caso delle «perquisizioni straordinarie», dal chiaro dettato normativo di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 230/00, secondo il quale «*per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza secondo le disposizioni vigenti*», nonché come disposto, ancor più in generale, dall'art. 93 del menzionato d.P.R., a norma del quale «*qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza secondo le disposizioni vigenti* (...)».

Infine con riferimento alla parte delle Raccomandazioni afferente i sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione, si rappresenta che la competente Direzione generale del personale e delle risorse, già nel dicembre del 2020, ha avviato un censimento dei sistemi di video sorveglianza all'interno delle sezioni e degli spazi detentivi comuni, chiedendo ai Provveditorati regionali di indicare, per ciascun istituto penitenziario, l'esistenza e lo stato di funzionamento degli impianti, nonché di specificare l'entità dei fondi da stanziare in loro favore,

necessari per gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione. Conseguentemente, e nei limiti del budget avuto a disposizione, è stata finanziata una parte degli interventi richiesti. E' emerso che i fondi necessari per completare i sistemi di video sorveglianza di tutti gli istituti penitenziari ammontano a euro 22.220.122,22. Si allega, a tale riguardo, una scheda riepilogativa **(all. n.2).**

Considerato che, di norma, sul capitolo di bilancio in questione, vengono assegnati, ogni anno, circa 10 milioni di euro, si prevede di poter completare gli interventi per la fine dell'anno 2023 ed il primo semestre dell'anno 2024.

Per quanto concerne i dispositivi *body cam*, preliminarmente si rappresenta che il progetto iniziale di video sorveglianza in mobilità in uso al personale della Polizia penitenziaria (sistemi *Scout* ed *Explor*), risalente ormai negli anni, non è andato a regime per questioni di natura tecnica. Ad ogni modo, il relativo «disciplinare», in quella occasione elaborato dalla Direzione Generale del personale e delle risorse, fu trasmesso nel 2018 all'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali per le valutazioni di competenza e ricevette il nulla osta, subordinatamente al recepimento di alcune osservazioni.

Il Dipartimento, atteso quanto sopra, ha deciso – già nel corso del 2020 – di riavviare l'iniziativa: a tal fine, la citata Direzione Generale ha, più nel dettaglio, programmato di avviare un nuovo progetto di sistemi di video sorveglianza in mobilità in uso al personale della Polizia penitenziaria dapprima, in via sperimentale, presso i Provveditorati regionali di Lazio e Campania, nella prospettiva di estendere il progetto – al termine della menzionata sperimentazione e sulla scorta dei risultati della stessa – all'intero territorio nazionale. Pertanto, è già in fase di elaborazione un nuovo e dettagliato

«disciplinare», redatto sulla falsariga di quello già sottoposto al vaglio dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali nel 2018, integrato alla luce delle osservazioni che tale ultima Autorità aveva già all'epoca formulato ed aggiornato al nuovo modello operativo che si intende introdurre.

Con riferimento alla questione dei tempi ed alle modalità di conservazione dei dati acquisiti per il tramite delle *body cam,* dispositivi utilizzabili limitatamente al verificarsi di un evento critico e di situazioni straordinarie, si ritiene opportuno applicare la regolamentazione validata dall'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali con il citato parere del 2018, salvo il recepimento di alcune osservazioni in quella sede esposte.

Invece, con riferimento ai tempi di conservazione dei dati acquisiti con i sistemi di video sorveglianza, sistemi che, diversamente dai dispositivi delle *body cam,* riprendono e registrano la vita ordinaria che si svolge quotidianamente nelle sezioni e negli spazi detentivi comuni (anche in assenza di eventi critici o situazioni particolari e per l'intera durata della giornata), è intendimento di questo Dipartimento fornire direttive che disciplinino le modalità ed i tempi di conservazione delle registrazioni nei seguenti termini. Ove non vi siano particolari accadimenti ovvero segnalazioni di eventi critici, le registrazioni potranno essere conservate per la durata di 15 giorni; diversamente, in caso di effettiva necessità, ossia al verificarsi di eventi critici che possano astrattamente integrare gli estremi di un reato, i tempi di conservazione delle video riprese potranno essere estesi fino allo spirare dei termini previsti per la presentazione della querela da parte del detenuto o dell'operatore penitenziario interessato o comunque, in caso di intervento dell'Autorità giudiziaria, fino alle disposizioni

di quest'ultima. Qualora il fatto non costituisca reato, ma sia astrattamente rilevante per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, analogamente a quanto previsto per i dati acquisiti con le *body cam*, si propone il termine di conservazione delle registrazioni fino 120 giorni, salvo definire in modo circostanziato gli elementi ritenuti rilevanti ai fini dell'ordine e della sicurezza.

Resta inteso che, anche in questo caso, la bozza del disciplinare, il cui contenuto è stato qui estremamente sintetizzato, dovrà essere necessariamente condivisa con l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Bernardo Petralia

ALL. N. 1

LETTERA CIRCOLARE

Ai Signori Provveditori Regionali
LORO SEDI

Ai Signori Direttori
LORO SEDI

e p.c.
Al Signor Capo del Dipartimento
SEDE

Al Signor Vice Capo del Dipartimento
SEDE

Ai Signori Direttori Generali
SEDE

OGGETTO: Perquisizioni generali straordinarie.

[1.1] La materia delle perquisizioni penitenziarie, in particolare le perquisizioni personali, è tema rispetto al quale l'Amministrazione ha sempre costantemente prestato la massima attenzione per la sua intrinseca rilevanza.
Tale attenzione si è particolarmente concentrata sulle perquisizioni personali rispetto alle quali è tuttora vigente la circolare n. 3542/5992 del 16 febbraio del 2001 emanata in relazione alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 526 del 15 novembre 2000.
Accertamenti ispettivi tuttora in corso conseguenti a gravi episodi verificatisi in taluni istituti penitenziari della Repubblica hanno già posto in evidenza la necessità di fornire ulteriori disposizioni anche in tema di disciplina delle perquisizioni di locali[1] e delle perquisizioni straordinarie generali[2] soprattutto in riferimento agli aspetti connessi alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla documentazione delle operazioni effettuate ed al successivo controllo.
Si aggiunge che in questo stesso senso lo scorso 3 agosto il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha stilato una raccomandazione rivolta all'Amministrazione ispirata, si legge testualmente, dal *"consueto spirito collaborativo per la tutela delle*

[1] art. 74, comma 3, D.P.R. n.230/2000.
[2] art. 74, comma 6, D.P.R. n.230/2000.

persone ristrette; per la tutela di quella stragrande maggioranza degli operatori che costantemente svolge il proprio lavoro quotidiano; per la tutela altresì del nostro sistema ordinamentale e del paese a livello internazionale".

[1.2] Come già ricordato la materia delle perquisizioni personali è disciplinata dalla circolare n. 3542/5992 del 16 febbraio del 2001.

La circolare, che in modo articolato tratta la materia sotto ogni profilo, contiene alcuni principi che costituiscono, ovviamente, punto di riferimento anche per le perquisizioni generali straordinarie - intese come dirette nei confronti di tutti i ristretti e di tutti i locali detentivi - che in quanto tali, non fondano "*nella esigenza di sicurezza generica che legittima le perquisizioni ordinarie bensì in una esigenza puntuale e specifica, apprezzata singolarmente, che richiede l'ordine del direttore il quale a sua volta deve essere provvedimento motivato (art. 74, comma 5, D.P.R. n.230/2000)*"[3].

[2.1] Da quanto premesso conseguono alcune disposizioni operative integrative rispetto a quelle già contenute nella circolare n. 3542/5992 del 16 febbraio del 2001 che qui si intende richiamare per confermare che essa trova applicazione per le perquisizioni personali cui sono sottoposti i detenuti e gli internati in ogni occasione durante la loro detenzione.

[2.2] Nel rispetto dei principi generali di trasparenza e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, che impongono che l'attività amministrativa sia sempre documentata e verificabile anche al fine di consentire il controllo giurisdizionale, l'ordine con il quale il direttore dispone la perquisizione straordinaria generale in forza del potere attribuitogli dall'art. 74, comma 5, D.P.R. n.230/2000 deve essere impartito **in forma scritta mediante un apposito ordine di servizio motivato e documentato**.

Detto ordine di servizio deve pertanto comprendere nella parte motiva la compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali l'atto è adottato, e, secondo i criteri della congruità e della sufficienza, rispetto alle specifiche concrete esigenze di sicurezza che non possono essere altrimenti soddisfatte: solo in tal modo sarà successivamente possibile la puntuale ricostruzione del processo logico seguito dal direttore nell'emanazione del provvedimento.

Nella parte dispositiva l'ordine di servizio dovrà contenere la descrizione del contingente di personale da impiegare (se appartenente esclusivamente al reparto del Corpo di stanza nell'istituto[4] ovvero a

---

[3] Vedi circolare n. 3542/5992, &2, lettera B).

[4] Dettagliando a partire dalle unità operative che si intende impiegare.

contingenti del Corpo provenienti da altre sedi), l'indicazione del responsabile dell'operazione se diverso dal comandante di reparto, le modalità esecutive con riguardo ai luoghi e ai tempi della perquisizione, mezzi, equipaggiamento ed eventuali dotazioni individuali.
Nel dispositivo dovrà essere indicato l'eventuale apporto del personale appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a disposizione dal Prefetto.
[2.3] Copia dell'ordine di servizio sarà preventivamente inviata al Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al Provveditorato Regionale ed al garante Nazionale dei Diritti e delle persone private della libertà personale.
[2.4] Al termine delle operazioni un dettagliato rapporto concernente le attività svolte in esecuzione dell'ordine di servizio sarà inoltrato al medesime autorità di cui al punto [2.3] non oltre sette giorni dalla loro conclusione.
[2.5] La procedura delineata ai punti precedenti sarà seguita **non solo nell'ipotesi di perquisizioni generali straordinarie ma anche**, con particolare riferimento agli istituti di grandi dimensioni, **nelle ipotesi di contestuale perquisizione dei locali e dei ristretti o anche solo dei ristretti di interi Padiglioni, interi Reparti, intere sezioni o porzioni significative di essi**[5].

[3.1] Nei casi in cui ai sensi dell'art. 74, comma 7, D.P.R. n.230/2000 si renda necessario procedere d'iniziativa alla **contestuale perquisizione dei locali e dei ristretti o anche solo dei ristretti di interi Padiglioni, interi Reparti, intere sezioni o porzioni significative di essi**, il comandante di reparto[6], una volta conclusa l'operazione, avrà cura di redigere e inoltrare senza alcun indugio al direttore un analitico rapporto.
Il rapporto dovrà contenere la compiuta indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche in base alle quali ha ritenuto di procedere d'iniziativa previa informazione al direttore, in modo da consentire anche in questo caso la ricostruzione del processo logico seguito rispetto alle specifiche concrete esigenze di sicurezza, che non potevano essere altrimenti soddisfatte.
Il rapporto dovrà inoltre contenere la indicazione delle modalità della immediata comunicazione al direttore, la descrizione del contingente di

---

[5] Restano naturalmente escluse le perquisizioni di locali eseguite secondo un piano riservato stabilito dal Direttore e predisposto giorno per giorno dal comandante di reparto quando ciò è previsto ordinariamente dal regolamento interno ovvero, in mancanza, da un ordine di servizio del Direttore.
[6] Vedi artt. 31 e 32 del Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

personale impiegato[7], le modalità esecutive con riguardo ai luoghi e ai tempi della perquisizione effettuata nei confronti dei ristretti e dei locali, i mezzi, l'equipaggiamento ed eventuali dotazioni individuali.
[3.2] Il direttore, una volta verificata la correttezza delle operazioni svolte, provvede ad inoltrare il rapporto alle autorità di cui al punto [2.3] corredato da proprie valutazioni, entro 7 giorni dalla sua ricezione.

Tenuto conto della importanza e delicatezza della materia si raccomanda ai signori Provveditori e ai signori Direttori di dare la massima diffusione alla presente circolare e, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire la attenta attuazione delle disposizioni in essa contenute.

Si assicuri.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfranco De Gesu

[7] Indicando le unità operative utilizzate.

All. N. 2

PROVVEDITORATO	IMPORTO COMPLESSIVO SEGNALATO	SOMME ASSEGNATE 2021
ROMA	€ 2.750.000,00	€ 385.000,00
FIRENZE	€ 5.932.895,77	€ -
MILANO	€ 1.200.000,00	€ -
CATANZARO	€ 520.000,00	
PALERMO	€ 1.062.500,00	€ -
BARI	€ 3.000.000,00	€ 23.980,00
BOLOGNA	€ 955.000,00	€ 100.000,00
PADOVA	€ 1.272.575,06	€ 349.965,86
TORINO	€ 3.527.151,39	€ -
CAGLIARI	€ 1.000.000,00	€ -
NAPOLI	€ 1.000.000,00	€ -
TOTALI	**€ 22.220.122,22**	**€ 858.945,86**

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al. Capo di Gabinetto
della Sig.ra Ministra della Giustizia

OGGETTO: Raccomandazione del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale - Riscontro.

Con nota indirizzata all'On. Ministra della Giustizia, il Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, ha formulato raccomandazioni in merito alle modalità di esecuzione delle perquisizioni ordinarie e straordinarie presso gli istituti detentivi, nonché sull'utilizzo degli strumenti di difesa a disposizione del personale nelle fasi operative.

La scrivente Amministrazione è da sempre particolarmente attenta alla cura e tutela della personalità dei giovani ristretti, oltre che alla salvaguardia delle migliori condizioni di lavoro degli operatori addetti alla sicurezza. L'intera organizzazione delle modalità di gestione delle strutture detentive minorili si fonda sul principio della necessaria interrelazione tra le garanzie predisposte per il rispetto dei diritti primari degli utenti e la tutela del personale.

Nella specificità del patrimonio culturale del personale di Polizia Penitenziaria addetto al settore minorile, un ruolo centrale è riservato all'attenzione degli operatori per le esigenze del percorso educativo avviato da ogni ragazzo ristretto.

A tal fine, anche le procedure operative e i protocolli attuati per garantire condizioni di sicurezza degli utenti e delle strutture sono modulati in vista del perseguimento degli obiettivi primari dell'esecuzione penale minorile che è caratterizzata dalla individualizzazione e flessibilità del trattamento richiesti dalla natura della personalità in formazione del minore e dalla preminenza della funzione rieducativa.

Pertanto, la Raccomandazione del Garante Nazionale interviene a supporto di un sistema detentivo orientato - sia dal punto di vista ordinamentale che culturale - verso la massima espansione del principio rieducativo della pena nel senso auspicato più volte dalla Corte Costituzionale.

Tanto premesso, nel consueto spirito di collaborazione ed al precipuo fine di garantire il rispetto della pluralità delle fonti normative che intervengono nel delicato settore dell'esecuzione penale, con particolare riguardo anche all'impiego ed alle dotazioni strumentali in uso al personale, appartenente al Comparto Sicurezza, si svolgono le seguenti considerazioni.

Con riguardo alle richiamate attività di perquisizione, ad integrare la disciplina primaria di riferimento (Ordinamento Penitenziario (art.34), Regolamento di esecuzione (art.74), Regolamento di Servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria (artt.40, 42, 43, 44 e 47 D.P.R. n.82 del 1999) e regolamento interno di Istituto) è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 526 del 15 novembre 2000, esplicativa delle modalità di esecuzione delle perquisizioni personali e delle ispezioni corporali nei confronti delle persone detenute ed internate.

Al fine di innalzare i livelli di garanzia a trasparenza e ferme restando le previsioni di cui all'art. 352 c.p.p. (perquisizione nella flagranza di reato o nel caso di evasione) ovvero contemplate dalla legislazione speciale (es. art. 41 TULPS, art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ecc.), per le sole operazioni di perquisizione previste dagli articoli 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, si ritiene opportuno che le direzioni degli Istituti penali per i minorenni e dei Centri di prima accoglienza provvedano ai seguenti adempimenti, che saranno oggetto di specifica circolare, integrativa delle precedenti:

- ✓ "*ogni perquisizione straordinaria dovrà essere preventivamente notificata al Garante Nazionale, al competente Magistrato di Sorveglianza, alla Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile ed al Centro per la Giustizia minorile del distretto di appartenenza, con trasmissione del provvedimento di autorizzazione del Direttore dell'Istituto contenente l'indicazione delle motivazioni, delle modalità operative, con specifica indicazione del personale incaricato e della strumentazione di cui è stato autorizzato l'uso*";
- ✓ "*sarà garantito l'invio alle predette Autorità, entro 15 giorni dalla conclusione delle operazioni, del rapporto conclusivo esaustivo di tutte le azioni svolte durante la perquisizione*";
- ✓ "*nei casi in cui la perquisizione straordinaria avvenga in via d'urgenza, dovrà essere inoltrato il solo rapporto conclusivo contenente tutte le informazioni necessarie precedentemente indicate*".

Nell'ipotesi in cui dall'esito delle operazioni di perquisizione amministrativa dovessero emergere profili di rilevanza penale, troveranno applicazione i limiti di conoscibilità dei fatti di cui all'art. 329 c.p.p..

In relazione alla segnalata opportunità di riconoscimento degli operatori, nel corso delle attività di perquisizione, mediante la previsione di apposita numerazione sugli equipaggiamenti, se ne condividono gli indubbi riflessi positivi, in termini di trasparenza e di garanzia, ravvisandosi la necessità di una approfondita riflessione condivisa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e di interlocuzioni con gli appartenenti alle altre Forze di Polizia nel contesto interforze.

D'altronde, per ciò che attiene alle operazioni di perquisizione da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria ed alla segnalata "*possibilità di riconoscimento dei singoli che hanno operato, qualora questi abbiano indossato, seppur doverosamente, lo dotazioni di sicurezza e difesa previste dalle vigenti disposizioni*" nonché di "*introduzione delle così dette body cam quale dotazione al personale*", come è noto, sono sottoposte all'esame della Camera dei Deputati due proposte di legge (A.C. n. 1528 del 23 gennaio 2019 e A.C. n. 1912 del 13 giugno 2019), rispettivamente, in materia di "*identificazione del personale delle Forze di Polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi*" e di "*introduzione di codici identificativi per il personale delle Forze di Polizia impegnato in servizio di ordine pubblico*".

Con riguardo al potenziamento dei "*sistemi di videosorveglianza e videoregistrazione*", auspicato nella suddetta nota di Raccomandazione, si evidenzia che detti sistemi sono già installati ed in funzione su 12 Istituti penali per i minorenni sui complessivi 17 e risulta in via di completamento l'installazione nei

rimanenti 5 , con conseguente predisposizione del relativo atto di disciplina, sempre da sottoporsi al preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, in ragione della specificità dell'utenza minorile, anche con riferimento all'utilizzo delle *body cam*..

A disposizione per ogni necessaria integrazione porgo i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo